

CODICE INTERVENTO	SRD02 – Azione D
NOME INTERVENTO	1. Investimenti per il benessere animale
TIPO INTERVENTO	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)	https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037 - scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.
INDICATORI DI RISULTATO	Indicatore R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC, come da indicazioni di rete rurale.
CRITERI	<p>CR01 – Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile (devono essere IAP) con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.</p> <p>CR02 - Laddove giustificato e coerente rispetto alle esigenze e gli obiettivi dell'intervento, e nella misura in cui ciò non comporti alcun tipo di discriminazione non giustificata, la definizione dei possibili beneficiari potrà essere mirata, nell'ambito dei documenti attuativi del presente Piano, con l'obiettivo di migliorare il targeting dell'intervento.</p> <p>CR03 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, le Regioni e Province Autonome possono escludere dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore ad una determinata soglia espressa in termini di produzione standard.</p> <p>CR04 - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, si applica quanto previsto alla Sez. 4.7.3, paragrafo 6, del presente Piano.</p> <p>CR05 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nei precedenti punti CR01, CR02, CR03 e CR04.</p> <p>CR06 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'azione D nell'ambito del presente intervento.</p> <p>CR07 - Sono ammissibili a sostegno i comparti produttivi della zootecnia da latte e della zootecnia da carne.</p> <p>CR08 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.</p> <p>CR09 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo, definito in Euro 10.000,00.</p> <p>CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è possibile stabilire un importo massimo di contributo pubblico erogabile, definito in Euro 60.000,00, per ciascun beneficiario. È inoltre stabilito in Euro 100.000,00</p>

	<p>IVA esclusa l'importo massimo delle spese ammissibili. Tali limiti sono stabiliti per la durata dell'intero periodo di programmazione.</p> <p>CR11– Per le medesime finalità di cui al CR10 è possibile stabilire un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione, quantificato in Euro 15.000,00.</p> <p>CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, è possibile stabilire, nei documenti attuativi del presente Piano, termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.</p>
<p>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</p>	<p>L'intervento è finalizzato al miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedono una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti.</p> <p>In relazione all'azione D gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobico resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali.</p> <p>Tenuto conto delle finalità generali dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).</p> <p>Azione D - Gli investimenti per il benessere animale puntano sostanzialmente a soddisfare l'esigenza 3.12 (Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico) che assume un ruolo strategico, con particolare riferimento alle aree pianeggianti e collinari del paese. Più indirettamente e con minore rilevanza tali investimenti possono con un maggiore priorità di intervento nelle aree di pianura e collina e si collegano all'esigenza 3.14 in tema di antimicrobico resistenza.</p> <p>Nel suo complesso, l'intervento assume un rilievo centrale e strategico nel panorama complessivo degli interventi previsti dal presente Piano, con particolare riferimento al suo contributo alla definizione dell'ambizione ambientale della PAC per il periodo di programmazione 2023-2027.</p>
<p>AZIONI SSL</p>	<p>Gli investimenti sul benessere animale contribuiscono a migliorare produttività, qualità e sostenibilità dei processi, consentono un minore ricorso ai farmaci veterinari, una maggiore biosicurezza e quindi di conseguenza una maggiore salubrità dei prodotti. Particolare rilevanza, nell'area di riferimento della presente strategia, riveste il tema legato al miglioramento della qualità dell'alimentazione animale, con il sostegno ad investimenti finalizzati a favorire il ricorso a foraggi locali prodotti direttamente dalle aziende.</p>
<p>PRINCIPI DI SELEZIONE</p>	<p>L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Gli stessi criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.</p>

	<p>Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, vengono definite le graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, devono essere stabiliti punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell'intervento, effettuata con il partenariato, tenuto anche conto degli altri obiettivi del PSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio investimenti presentati da agricoltori associati o da giovani agricoltori o, ancora, grado di professionalità del richiedente o non aver percepito contributi pubblici in precedenza; • principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica o agricoltura estensiva o, ancora, allevamenti con carichi di bestiame entro determinate soglie; • priorità legate a caratteristiche aziendali quali ad esempio le dimensioni aziendali; • principi di selezione connessi alla dimensione economica dell'operazione quali ad esempio la definizione di soglie minime per favorire la sostenibilità degli investimenti e/o ridurre i costi amministrativi per la concessione ed erogazione del sostegno; • principi di selezione connessi ai comparti produttivi; • nell'ambito della Azione D, laddove il benessere animale riguardi le galline ovaiole, priorità per le operazioni di investimento che prevedono l'eliminazione delle gabbie.
--	--

BENEFICIARI	<p>Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.</p>
AMMISSIBILITA' BENEFICIARI	<p>Laddove giustificato e coerente rispetto alle esigenze e gli obiettivi dell'intervento, e nella misura in cui ciò non comporti alcun tipo di discriminazione non giustificata, la definizione dei possibili beneficiari potrà essere mirata, nell'ambito dei documenti attuativi del PSP, con l'obiettivo di migliorare il targeting dell'intervento.</p> <p>Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, nel bando si può prevedere di escludere dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore ad una determinata soglia espressa in termini di produzione standard. Il</p> <p>Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.</p> <p>Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo.</p> <p>Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell'intero periodo di programmazione oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo</p>

	<p>temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti</p> <p>Per le medesime finalità di cui sopra, è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento</p>
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando; fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dal bando.
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129; Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.
AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	<p>1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"> le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. <p>Il punto 1.2) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN; alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,

	<ul style="list-style-type: none"> • alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader. <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p> <p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario; 2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera; 3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b); 4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; <p>Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture; 2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; 3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche. <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso. Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante; 2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale). <p>1.6) Contributi in natura I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.</p> <p>In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti; 2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; 3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua
--	---

	<p>famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezziari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.</p> <p>4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.</p> <p>5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.</p> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario; • non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; • quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale; • quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. <p>Per quanto concerne il presente specifico intervento: le spese devono essere relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera, finalizzati al miglioramento del benessere animale; 2. Spese generali collegate alle spese di cui al punto precedente; 4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione • dell'operazione stessa; • necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. • ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. • sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. • In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. <p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <p>a) acquisto di diritti di produzione agricola;</p> <p>b) acquisto di diritti all'aiuto;</p> <p>c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.</p> <p>g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;</p> <p>l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.</p>
--	--

CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO	<p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
EROGAZIONE DI ANTICIPI	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.</p>
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	<p>Il contributo di questo intervento è concesso nella misura del 60% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l'aliquota precisa in relazione all'azione che si intende finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica).</p>

--	--

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
	€ 750.000,00	€ 450.000,00	€ 183.150,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI	Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2027
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Spesa pubblica totale</i>	€	450.000,00
	<i>Investimenti totali</i>	€	750.000,00
	<i>Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole</i>	n°	15
	<i>Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno</i>	%	3%

		<i>finalizzate a migliorare il benessere degli animali</i>		
Indicatori SSL		<i>Aumento del benessere animale nelle aziende zootecniche dell'area di riferimento. Numero di aziende che beneficiano di forme sostegno ad investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale</i>	n°	9
Indicatori ambientali*		<i>Aumento del benessere animale nelle aziende zootecniche dell'area di riferimento. Percentuale di aziende zootecniche che ricevono un sostegno</i>	%	5
		<i>Aumento del benessere animale nelle aziende zootecniche dell'area di riferimento. Percentuale di UBA oggetto di sostegno</i>	%	5
* Definiti concordemente con l'Autorità Ambientale del Programma				

Allegato A

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;

- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023